

Protocollo d'intesa per la fornitura di dati statistici

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS o, congiuntamente all'Ufficio Parlamentare di bilancio, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 8007870587, legalmente rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico

e

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con sede in Roma (nel seguito denominato UPB o, congiuntamente all'INPS, le Parti), codice fiscale 97806450587, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof.ssa Lilia Cavallari

PREMESSO CHE

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune da sottoscrivere, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale ovvero elettronica a norma del comma 2-bis, dello stesso articolo;

l'art. 16 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012 ha istituito l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma presso le Camere;

l'UPB, nello sviluppo di analisi strumentali all'esercizio dei propri fini istituzionali, ha interesse alla fornitura da parte dell'INPS di dati contenuti nei suoi archivi relativi all'effettuazione di previsioni macroeconomiche di finanza pubblica e temi correlati;

l'art. 18 della citata legge n. 243 del 24 dicembre 2012, relativo alle funzioni e ai poteri dell'UPB, prevede ai commi 6 e 7 la potestà di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni detentrici di dati in materia di economia o di finanza pubblica, la comunicazione degli stessi e di ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, nonché l'equiparazione dell'Ufficio agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

l'INPS e l'UPB hanno sottoscritto, in data 05/08/2015, la Convenzione per la fornitura di dati statistici, di cui alla determinazione presidenziale n. 69 del 10 luglio 2015 dell'INPS, avente durata quinquennale;

le Parti hanno interesse ad attivare una nuova collaborazione per le finalità riportate negli articoli 1 e 2, comma 5 del presente Protocollo d'intesa.

VISTI

l'art. 50 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");

il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice") e, in particolare, l'art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), laddove è previsto che:

- al comma 1, "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali";
- al comma 1-bis, "Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento";
- al comma 2, "La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis";
- al comma 3, "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione".

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019);

Considerato

che la fornitura dei dati personali richiesti, in quanto necessaria per lo svolgimento di un compito di pubblico interesse, trova base giuridica legittimante nell'art. 2-ter del "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205.

**Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Protocollo d'intesa,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Protocollo d'intesa sono disciplinate le modalità di selezione e di fornitura a titolo gratuito dei dati statistici necessari all'UPB per l'esercizio dei propri fini istituzionali, che richiede lo sviluppo di strumenti di previsione e di valutazione dell'impatto di specifici provvedimenti dal lato delle entrate e delle spese.

Articolo 2

Modalità della fornitura dei dati e disciplina delle collaborazioni

1. La fornitura dei microdati e dei dati aggregati avviene tramite collegamento telematico ovvero con altre modalità di trasmissione dei dati che verranno successivamente concordate tra le Parti mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. I microdati e i dati aggregati oggetto della fornitura saranno concordati dalle Parti attraverso successivi scambi di note attraverso posta elettronica certificata (PEC).
3. L'INPS mette a disposizione i dati, così come risultano nei propri archivi al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire.

4. L'INPS e l'UPB si impegnano a esaminare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 3, ogni eventuale questione che dovesse insorgere nella fornitura dei dati.
5. I risultati delle attività di analisi svolte in attuazione del presente Protocollo possono essere utilizzati da entrambe le Parti nello svolgimento della propria attività istituzionale, specificando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra l'UPB e l'INPS. Le Parti sono entrambe titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di cui al presente comma.

Articolo 3 Comitato di coordinamento

1. Per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo è istituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti per ciascuna Parte.
2. Con successivo scambio di note ciascuna Parte comunica all'altra i nominativi dei soggetti designati.
3. Il Comitato:
 - a. identifica le caratteristiche tecniche delle banche dati e le categorie di dati coerenti con le finalità di analisi e le relative modalità di trasmissione, con riferimento sia alle forniture di cui all'Allegato al presente Protocollo sia alle eventuali ulteriori forniture;
 - b. definisce e coordina le eventuali attività di collaborazione;
 - c. verifica lo stato di attuazione dell'accordo, con particolare riferimento a eventuali criticità.

Articolo 4 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo d'intesa, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti, più in dettaglio, assicurano che il trattamento è progettato e posto in essere nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione del Titolare così come sanciti dal Regolamento UE ed è svolto, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento medesimo, nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
3. Le attività di trattamento di cui al presente Protocollo d'intesa aventi oggetto la comunicazione di dati identificativi diretti dovranno essere giustificate tramite

preventivo invio del modulo SISTAN previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 322/1989 e dall'art. 2-ter del Codice.

4. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente agli Interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 5

Diffusione delle informazioni

1. L'UPB, per esigenze strumentali alle proprie finalità istituzionali, potrà procedere alla divulgazione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa e delle relative elaborazioni, in ogni caso in forma aggregata, dandone comunicazione all'Istituto e con citazione della fonte.

Articolo 6

Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di note tramite PEC. La Parte interessata s'impegna a richiedere il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.
3. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Protocollo, mediante preavviso di sei mesi, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'INPS

Prof. Pasquale Tridico

Per l'UPB

Prof.ssa Lilia Cavallari

Allegato

1. Campioni di individui selezionati relativi a:
 - a. estratti contributivi integrati con i dati del casellario degli attivi aggiornato al dato più recente;
 - b. informazioni sulle aziende con dipendenti del settore privato;
 - c. pensioni e trattamenti assistenziali INPS;
 - d. DSU ISEE con l'indicazione relativa alla fruizione del Reddito di cittadinanza.
2. Campione selezionato sulla base di 8 date di nascita relativo alle DSU ISEE con l'indicazione relativa alla fruizione del Reddito di cittadinanza.
3. Il database INPS degli assicurati per Gestione, sesso, età, anzianità, regime, con l'indicazione della retribuzione media e il montante contributivo.
4. File di monitoraggio sui canali di pensionamento.